

**Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nel
Foglio federale (FF)**

**Legge federale
sulla circolazione delle specie di fauna e
di flora protette
(LF-CITES)**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 78 capoverso 4 e 80 capoverso 2 lettere d ed e della Costituzione federale¹;

in applicazione della Convenzione del 3 marzo 1973² sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES);

in applicazione della Convenzione internazionale del 2 dicembre 1946³ che regola la caccia alla balena;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...⁴,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente legge disciplina il controllo della circolazione delle specie di fauna e di flora protette, delle parti di questi animali e piante nonché dei loro prodotti derivati.

² Per specie di fauna e di flora protette si intendono:

- a. le specie di fauna e di flora di cui agli allegati I-III della CITES;
- b. le specie di fauna e di flora i cui esemplari sono prelevati dall'ambiente naturale o commerciati in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali;
- c. le specie di fauna e di flora i cui esemplari sono facilmente confondibili con le specie iscritte negli allegati I-III della CITES.

1 RS 101

2 RS 0.453

3 RS 0.922.74

4 FF 2011 ...

Art. 2 Elenco delle specie protette

Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) determina in un'ordinanza quali specie, parti e prodotti sono sottoposti al controllo previsto dalla presente legge.

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

- a. esemplari di specie protette: animali vivi e morti nonché piante di specie protette, parti facilmente riconoscibili di questi animali e piante e loro derivati nonché parti o prodotti da cui si evince, grazie un giustificativo, all'imballaggio, a un marchio o a una dicitura, che derivano da specie di fauna e di flora protette;
- b. circolazione: la cessione e l'accettazione a pagamento e gratuita, l'importazione, il transito e l'esportazione, l'offerta in vendita, l'esposizione e il possesso di esemplari;
- c. persone responsabili:
 1. le persone che all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di esemplari di specie protette sono soggette all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione, nonché
 2. i detentori, i possessori o i proprietari di esemplari di specie protette;
- d. importazione: l'introduzione di esemplari nel territorio doganale e nelle enclavi doganali svizzere;
- e. transito: il trasporto di esemplari attraverso il territorio doganale e le enclavi doganali svizzere;
- f. esportazione: il trasporto di esemplari al di fuori del territorio doganale e delle enclavi doganali svizzere.

Art. 4 Trattati di diritto internazionale

¹ Il Consiglio federale può concludere trattati di diritto internazionale sul controllo della circolazione delle specie di fauna e di flora minacciate di estinzione.

² L'Ufficio federale di veterinaria (UFV) può approvare le modifiche degli allegati alla CITES nonché fare o ritirare riserve. In tale contesto, può apportare autonomamente le modifiche all'elenco di cui all'articolo 2.

³ Può decidere sulle modifiche dell'allegato alla Convenzione internazionale del 2 dicembre 1946 che regola la caccia alla balena nonché sull'inoltro e sul ritiro di obiezioni alle modifiche.

Art. 5 Informazione

La Confederazione provvede a informare il pubblico nell'ambito dell'attuazione della CITES.

Sezione 2: Obblighi e divieti

Art. 6 Obbligo di dichiarazione

¹ Chiunque vuole importare, far transitare o esportare esemplari di specie protette è tenuto a dichiararli all'ufficio doganale o a un organo designato dall'UFV.

² Il Consiglio federale disciplina le modalità di dichiarazione.

Art. 7 Obbligo di autorizzazione

¹ Necessita di un'autorizzazione dell'UFV chiunque:

- a. vuole importare, far transitare o esportare esemplari delle specie di cui agli allegati I-III della CITES;
- b. vuole importare esemplari vivi di specie non addomesticate di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi che possono essere facilmente confusi con gli esemplari delle specie di cui agli allegati I-III della CITES.

² Il DFE può sottoporre l'importazione di esemplari di altre specie all'obbligo di autorizzazione, qualora questi ultimi:

- a. siano prelevati dall'ambiente naturale o commerciati in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali;
- b. possano essere facilmente confusi con esemplari delle specie di cui agli allegati I-III della CITES.

³ Sono fatte salve le autorizzazioni d'importazione, di transito e di esportazione richieste in virtù di altre leggi.

⁴ Il Consiglio federale disciplina la procedura d'autorizzazione e la procedura di revoca di quest'ultima. Esso può prevedere autorizzazioni permanenti e certificati particolari.

Art. 8 Deroghe all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione

¹ Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione per l'importazione, il transito e l'esportazione di:

- a. esemplari morti di specie protette nel caso si tratti di trasloco di masserizie o di oggetti adibiti a uso privato;
- b. esemplari conservati di specie protette e di esemplari vivi di specie di flora protette se la loro circolazione persegue uno scopo scientifico non commerciale.

² Esso può prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione per l'importazione e il transito di esemplari di determinate specie di cui agli allegati II e III della CITES. Non sono autorizzate deroghe per le specie i cui esemplari sono prelevati

dall'ambiente naturale o commerciati in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali.

Art. 9 Divieti d'importazione

¹ Il Consiglio federale può vietare l'importazione di esemplari di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera b se dispone di informazioni affidabili che essi:

- a. sono prelevati illegalmente dall'ambiente naturale o commerciati illegalmente;
- b. sono prelevati dall'ambiente naturale o commerciati in una quantità tale da minacciare gli effettivi della specie.

² In caso di comprovata violazione della CITES, su raccomandazione degli organi della CITES, in cui è rappresentata la Svizzera, il DFE può vietare a titolo provvisorio l'importazione di:

- a. esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III della CITES provenienti da determinati Paesi;
- b. esemplari di tutte le specie di cui agli allegati I-III della CITES provenienti da determinati Paesi;
- c. esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III della CITES provenienti da tutti i Paesi.

Art. 10 Obbligo della prova

¹ Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I-III della CITES deve disporre dei documenti che consentono una verifica della provenienza e dell'origine degli esemplari nonché della legittimità della circolazione.

² Chi trasmette a terzi tali esemplari deve fornire al destinatario i documenti di cui al capoverso 1.

³ Il DFE regola i dettagli. Può prevedere deroghe all'obbligo della prova per determinate specie di cui agli allegati II e III della CITES, se gli esemplari sono stati acquistati in Svizzera. Non sono autorizzate deroghe per le specie i cui esemplari sono prelevati dall'ambiente naturale o commerciati in una quantità tale da compromettere un utilizzo sostenibile degli effettivi naturali.

Art. 11 Obblighi delle aziende commerciali

¹ Chiunque commercia a titolo professionale esemplari delle specie di cui agli allegati I-III della CITES deve tenere un registro di controllo degli effettivi.

² Il DFE disciplina i dettagli. Può prevedere deroghe all'obbligo di tenere un registro di controllo degli effettivi per il materiale vegetale riprodotto artificialmente.

³ Può prevedere un obbligo di registrazione per le persone che commerciano a titolo professionale esemplari di determinate specie di cui agli allegati I-III della CITES.

Sezione 3: Esecuzione

Art. 12 Controlli in Svizzera

¹ Gli organi di controllo possono verificare la provenienza e l'origine di esemplari di specie protette e la legalità della circolazione.

² A tale scopo possono accedere con o senza preannuncio ai locali e agli impianti in cui si trovano tali esemplari o in cui si presuppone che si trovino tali esemplari.

³ Possono consultare i registri di controllo degli effettivi e prelevare campioni ai fini dell'identificazione degli esemplari.

⁴ Nell'esercizio della loro attività di controllo hanno qualità di organi della polizia giudiziaria.

⁵ Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di controllo.

Art. 13 Controlli al momento dell'importazione, del transito e dell'esportazione

¹ Gli organi di controllo verificano gli esemplari delle specie protette al momento dell'importazione, del transito e dell'esportazione.

² I controlli possono comprendere un controllo dei documenti, un controllo dell'identità e un controllo fisico. Gli organi di controllo sono autorizzati a prelevare campioni ai fini dell'identificazione degli esemplari.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di controllo.

Art. 14 Misure

In caso di contestazioni, gli organi di controllo dispongono una delle seguenti misure:

- a. rilascio con riserva;
- b. respingimento;
- c. sequestro;
- d. confisca.

Art. 15 Sequestro

¹ Gli organi di controllo sequestrano gli esemplari di specie protette se:

- a. in caso di contestazione, il rilascio degli esemplari con riserva o il respingimento non è possibile;
- b. in caso di contestazione, un respingimento non è ragionevolmente sostenibile per ragioni di protezione degli animali;
- c. è fondato il sospetto che vi siano esemplari messi illegalmente in circolazione;

-
- d. al momento dell'importazione, del transito o dell'esportazione mancano le autorizzazioni o i certificati prescritti;
 - e. gli esemplari dichiarati non sono esibiti agli organi di controllo; oppure
 - f. al momento del controllo all'interno del Paese mancano documenti validi o la prova della circolazione legale.

² Il Consiglio federale disciplina lo stoccaggio di esemplari sequestrati nonché il ricovero di piante e animali vivi sequestrati.

Art. 16 Confisca

¹ Gli organi di controllo confiscano gli esemplari se:

- a. per l'importazione, il transito o l'esportazione di tali esemplari non possono essere rilasciate autorizzazioni o certificati;
- b. i documenti o le prove mancanti non sono presentati entro il termine fissato;
- c. gli esemplari dichiarati non sono esibiti agli organi di controllo entro il termine fissato; oppure
- d. si tratta di un bene senza padrone.

² Gli esemplari confiscati sono rispediti al Paese esportatore oppure conservati, eliminati o alienati. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 17 Organizzazione d'esecuzione

¹ L'esecuzione della presente legge è di competenza della Confederazione.

² Il Consiglio federale può conferire compiti d'esecuzione a organizzazioni e a persone di diritto pubblico o privato.

³ Le competenze e i compiti delegati devono essere definiti in un mandato di prestazioni.

⁴ Il Consiglio federale può autorizzare i terzi incaricati a fatturare tasse per le loro attività svolte nell'ambito di tale legge. Le tasse sono fissate dal Consiglio federale.

Art. 18 Assistenza amministrativa

Le autorità federali incaricate dell'esecuzione e del perseguimento penale possono collaborare con le competenti autorità estere nonché con le organizzazioni e gli organismi internazionali e coordinare le inchieste, purché:

- a. queste attività siano necessarie all'esecuzione della presente legge e del diritto internazionale in materia;
- b. le autorità estere o le organizzazioni e gli organismi internazionali siano sottoposti al segreto d'ufficio che corrisponde a quello previsto nel diritto svizzero.

Art. 19 Commissione tecnica

¹ Il Consiglio federale istituisce una commissione tecnica che fornisce consulenza all'UFV sulle questioni tecniche. Può designare come commissione tecnica anche un'organizzazione esterna all'Amministrazione federale.

² La commissione tecnica corrisponde all'autorità scientifica definita nella CITES.

Sezione 4: Tasse e costi

Art. 20

¹ Sono riscosse tasse per le decisioni e le prestazioni degli organi di controllo.

² Se al momento della dichiarazione, nei documenti di accompagnamento o agli organi di controllo si forniscono informazioni false, incomplete o ingannevoli, i costi dell'identificazione degli esemplari sono addebitati alla persona responsabile.

³ I costi legati alle misure prese in seguito a contestazioni sono a carico della persona responsabile.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare il sequestro degli esemplari controllati al fine di garantire il pagamento delle tasse e la copertura dei costi.

Sezione 5: Trattamento dei dati

Art. 21 Sistema d'informazione

¹ La Confederazione gestisce un sistema d'informazione per adempiere ai compiti stabiliti nella presente legge. Questo sistema può contenere dati personali degni di particolare protezione concernenti le sanzioni amministrative e penali necessari per l'esecuzione della presente legge.

² Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Esso definisce in particolare:

- a. quali organi di controllo, nell'ambito dei loro compiti esecutivi, possono trattare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione;
- b. quali organi di controllo possono accedere mediante procedura di richiamo (online) a tali dati.

Art. 22 Comunicazione dei dati agli organi di controllo

L'UFV e gli altri organi di controllo si trasmettono i dati necessari all'adempimento dei loro compiti.

Art. 23 Comunicazione dei dati alle autorità estere

¹ L'UFV può comunicare i dati trattati in virtù della presente legge, in particolare i dati personali degni di particolare protezione concernenti le sanzioni amministrative e penali, alle autorità di altri Stati nonché alle organizzazioni sovranazionali e internazionali, purché siano necessari all'esecuzione della CITES.

² I dati possono essere comunicati mediante procedura di richiamo (online) se la legislazione estera corrispondente garantisce un'adeguata tutela della personalità delle persone interessate. Il Consiglio federale definisce gli Stati nonché le organizzazioni sovranazionali e internazionali che garantiscono tale tutela.

Sezione 6: Rimedi giuridici

Art. 24 Opposizione

¹ Le decisioni dell'UFV possono essere impugnate mediante opposizione.

² A un'opposizione può essere revocato l'effetto sospensivo.

³ Il termine per l'opposizione è di 10 giorni.

Art. 25 Ricorso

¹ Le decisioni di autorità federali diverse dall'UFV e le decisioni di terzi di cui all'articolo 17 capoverso 2 possono essere impugnate presentando ricorso all'UFV.

² Il termine per il ricorso è di 30 giorni.

Sezione 7: Disposizioni penali

Art. 26 Contravvenzioni e delitti

¹ È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente infrange:

- a. le disposizioni degli articoli 6 capoverso 1, 7 capoverso 1 e 11 capoverso 1;
- b. le prescrizioni emanate dal Consiglio federale o dal DFE in virtù degli articoli 7 capoverso 2, 9 e 11 capoverso 3 e la cui inosservanza è stata dichiarata punibile.

² Nei casi gravi è prevista una pena detentiva sino a 3 anni o una pena pecuniaria. Un caso grave si verifica in particolare se:

- a. l'infrazione riguarda una quantità tale di esemplari delle specie di cui all'allegato I della CITES da compromettere la loro esistenza;
- b. le prescrizioni sono state violate per mestiere o abitualmente.

³ Il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili.

⁴ Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 20 000 franchi.

⁵ È punito con la multa chiunque viola altre prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale o del DFE, la cui inosservanza è stata dichiarata punibile.

Art. 27 Perseguimento penale

¹ L'UFV persegue e giudica le infrazioni secondo l'articolo 26. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005⁵ sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009⁶ sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni. La procedura è retta dalla legge federale del 22 marzo 1974⁷ sul diritto penale amministrativo.

² Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 1 e un'infrazione perseguibile dalla medesima autorità federale secondo la legge federale del 16 dicembre 2005⁸ sulla protezione degli animali, la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, la legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, la legge del 9 ottobre 1992⁹ sulle derrate alimentari, la legge del 29 aprile 1998¹⁰ sull'agricoltura, la legge del 1° luglio 1966¹¹ sulle epizootie, la legge del 20 giugno 1986¹² sulla caccia o la legge federale del 21 giugno 1991¹³ sulla pesca, è applicata la pena prevista per l'infrazione più grave; questa pena può essere aumentata in misura adeguata.

³ L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni; la pena per una contravvenzione in quattro anni.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 28 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 1.

Art. 29 Disposizioni di coordinamento

Il coordinamento di disposizioni di altri atti legislativi con la presente legge è disciplinato nell'allegato 2.

- 5 RS 631.0
- 6 RS 641.20
- 7 RS 313.0
- 8 RS 455
- 9 RS 817.0
- 10 RS 910.1
- 11 RS 916.40
- 12 RS 922.0
- 13 RS 923.0

Art. 30 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Modifica del diritto vigente

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Legge federale del 1^o luglio 1966¹⁴ sulla protezione della natura e del paesaggio

Art. 24 cpv. 1 lett. d

Abrogato

Art. 24d cpv. 2

Abrogato

2. Legge federale del 16 dicembre 2005¹⁵ sulla protezione degli animali

Art. 14 cpv. 1, primo periodo

¹ Il Consiglio federale può, per motivi inerenti alla protezione degli animali, vincolare a condizioni, limitare o vietare l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali. ...

Art. 27 cpv. 1

Abrogato

Art. 31 cpv. 2 e 3

² L'autorità federale competente persegue e giudica le infrazioni di cui all'articolo 27. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge federale del 18 marzo 18 marzo 2005¹⁶ sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009¹⁷ sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni.

¹⁴ RS 451

¹⁵ RS 455

¹⁶ RS 631.0

¹⁷ RS 641.20

³ Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione perseguibile dalla medesima autorità federale secondo la legge federale del ...¹⁸ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, la legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, la legge del 9 ottobre 1992¹⁹ sulle derrate alimentari, la legge del 1° luglio 1966²⁰ sulle epizoozie, la legge del 20 giugno 1986²¹ sulla caccia o la legge federale del 21 giugno 1991²² sulla pesca, è applicata la pena prevista per l'infrazione più grave; questa pena può essere aumentata in misura adeguata.

3. Legge del 9 ottobre 1992²³ sulle derrate alimentari

Art. 50 cpv. 3

³ Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione perseguibile dall'Amministrazione delle dogane secondo la legge federale del ...²⁴ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, la legge federale del 16 dicembre 2005²⁵ sulla protezione degli animali, la legge del 18 marzo 2005²⁶ sulle dogane, la legge del 1° luglio 1966²⁷ sulle epizoozie, la legge del 20 giugno 1986²⁸ sulla caccia o la legge federale del 21 giugno 1991²⁹ sulla pesca, è applicata la pena prevista per l'infrazione più grave; questa pena può essere aumentata in misura adeguata.

4. Legge del 1° luglio 1996³⁰ sulle epizoozie

Art. 52 cpv. 2 e 2^{bis}

2 L'Ufficio federale di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge federale del 18 marzo 2005³¹ sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009³²

- 18 RU ...; RS ...
- 19 RS **817.0**
- 20 RS **916.40**
- 21 RS **922.0**
- 22 RS **923.0**
- 23 RS **817.0**
- 24 RU ...; RS ...
- 25 RS **455**
- 26 RS **631.0**
- 27 RS **916.40**
- 28 RS **922.0**
- 29 RS **923.0**
- 30 RS **916.40**
- 31 RS **631.0**
- 32 RS **641.20**

sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni. Se l'oggetto dell'infrazione è costituito da carne o da un prodotto carneo la competenza è riservata esclusivamente all'Amministrazione federale delle dogane.

^{2bis} Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione perseguibile dalla medesima autorità federale secondo la legge federale del ...³³ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, la legge federale del 16 dicembre 2005³⁴ sulla protezione degli animali, la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, la legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, la legge del 9 ottobre 1992³⁵ sulle derrate alimentari, la legge del 20 giugno 1986³⁶ sulla caccia o la legge federale del 21 giugno 1991³⁷ sulla pesca, è applicata la pena prevista per l'infrazione più grave; questa pena può essere aumentata in misura adeguata.

5. Legge del 20 giugno 1986³⁸ sulla caccia

Art. 21 cpv. 2 e 3

² L'Ufficio federale di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005³⁹ sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009⁴⁰ sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni.

³ Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione perseguibile dalla medesima autorità federale secondo la legge federale del ...⁴¹ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, la legge federale del 16 dicembre 2005⁴² sulla protezione degli animali, la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, la legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, la legge del 9 ottobre 1992⁴³ sulle derrate alimentari o la legge del 1° luglio 1966⁴⁴ sulle epizootie, è applicata la pena prevista per l'infrazione più grave; questa pena può essere aumentata in misura adeguata.

33 RU ...; RS ...

34 RS **455**

35 RS **817.0**

36 RS **922.0**

37 RS **923.0**

38 RS **922.0**

39 RS **631.0**

40 RS **641.20**

41 RU ...; RS ...

42 RS **455**

43 RS **817.0**

44 RS **916.40**

6. Legge federale del 21 giugno 1991⁴⁵ sulla pesca

Art. 20 cpv. 2 e 3

² L'Ufficio federale di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005⁴⁶ sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009⁴⁷ sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni.

³ Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione perseguibile dalla medesima autorità federale secondo la legge federale del ...⁴⁸ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, la legge federale del 16 dicembre 2005⁴⁹ sulla protezione degli animali, la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, la legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, la legge del 9 ottobre 1992⁵⁰ sulle derrate alimentari o la legge del 1° luglio 1966⁵¹ sulle epizoozie, è applicata la pena prevista per l'infrazione più grave; questa pena può essere aumentata in maniera adeguata.

⁴⁵ RS **923.0**

⁴⁶ RS **631.0**

⁴⁷ RS **641.20**

⁴⁸ RU ...; RS ...

⁴⁹ RS **455**

⁵⁰ RS **817.0**

⁵¹ RS **916.40**

Disposizioni di coordinamento

1. **Legge federale del 16 dicembre 2005⁵² sulla protezione degli animali**

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge federale del ... sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) o la modifica del ... della LPAn, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, gli articoli 27 capoverso 1, 31 e 32 capoverso 5 LPAn sono modificati come segue:

Art. 27 cpv. 1

Abrogato

Art. 31 Azione penale

¹ Il perseguimento e il giudizio dei reati incombono ai Cantoni.

² L'UFV persegue e giudica le infrazioni secondo l'articolo 27 capoverso 2 commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d'ispezione frontaliere riconosciuti. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005⁵³ sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA⁵⁴, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni.

³ Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 o alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali al di fuori dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni.

⁴ Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo i capoversi 1, 2 o 3 e un'infrazione perseguibile dalla medesima autorità federale secondo la legge federale del ...⁵⁵ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, la legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, la legge del

⁵² RS 455

⁵³ RS 631.0

⁵⁴ RS 641.20

⁵⁵ RU ...; RS ...

9 ottobre 1992⁵⁶ sulle derrate alimentari, la legge del 1° luglio 1966⁵⁷ sulle epizoozie, la legge del 20 giugno 1986⁵⁸ sulla caccia o la legge federale del 21 giugno 1991⁵⁹ sulla pesca, è applicata la pena prevista per l'infrazione più grave; questa pena può essere aumentata in maniera adeguata.

Art. 32 cpv. 5

⁵ Lo svolgimento della procedura di autorizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 2 e la sorveglianza dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti sono di competenza della Confederazione.

2. Legge del 1° luglio 1966⁶⁰ sulle epizoozie

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge federale del ... sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) o la modifica del ... della LFE, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l'articolo 52 LFE è modificato come segue:

Art. 52

Art. 52

Perseguimento
penale

¹ Il perseguimento e il giudizio dei reati incombono ai Cantoni.

² L'UFV persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005⁶¹ sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009⁶² sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni.

³ Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 o alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali al di fuori dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni.

56 RS 817.0
57 RS 916.40
58 RS 922.0
59 RS 923.0
60 RS 916.40
61 RS 631.0
62 RS 641.20

⁴ Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo i capoversi 1, 2 o 3 e un'infrazione perseguibile dalla medesima autorità federale secondo la legge federale del ...⁶³ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, la legge federale del 16 dicembre 2005⁶⁴ sulla protezione degli animali, la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, la legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, la legge del 9 ottobre 1992⁶⁵ sulle derrate alimentari, la legge del 20 giugno 1986⁶⁶ sulla caccia o la legge federale del 21 giugno 1991⁶⁷ sulla pesca, è applicata la pena prevista per l'infrazione più grave; questa pena può essere aumentata in maniera adeguata.

⁶³ RU ...; RS ...

⁶⁴ RS **455**

⁶⁵ RS **817.0**

⁶⁶ RS **922.0**

⁶⁷ RS **923.0**

